

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-277 del 22/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018 intestata a LAMEC SRL per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n..
Proposta	n. PDET-AMB-2019-295 del 22/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018 intestata a LAMEC SRL per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n..

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMEC SRL con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n..”, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone alla ditta richiedente in data 08/06/2018 Prot. Com.le 6143;*

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 28/11/2018, acquisita al PGFC/2018/20117, inerente l'eliminazione delle lastre di acciaio inox dall'elenco delle materie prime, ed il conseguente aggiornamento delle prescrizioni relative all'emissione E1 “Macchina per taglio laser”;

Dato atto che con nota del 07/12/2018 PGFC/2018/20743 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Dato atto che in data 21/01/2019 il responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera”, ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: *“(…) **Tenuto conto** che la comunicazione di modifica di cui sopra riguarda l'eliminazione delle lastre di acciaio inox dall'elenco delle materie prime ed il conseguente aggiornamento dei valori limite relativi all'emissione E1 “Macchina per taglio laser”, indicati al punto 1. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA sopracitata, eliminando i valori limite per gli inquinanti Cromo (VI) e Nichel che erano stati fissati in quanto potevano originarsi dalla lavorazione del taglio laser effettuata sull'acciaio inox; (...)*

Valutato che per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione dalla citata emissione E1 “Macchina per taglio laser” di cui al punto 1. del Paragrafo c. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del valore limite di 1 mg/Nmc per il parametro “Cromo (VI) e i suoi composti come Cr e Nichel e i suoi composti espressi come Ni”, in quanto la presenza di tali inquinanti diventa trascurabile dal momento che non verrà più svolta attività di taglio delle lastre di acciaio inox;
- eliminazione delle prescrizioni 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito della eliminazione di cui sopra;

Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 08/06/2018 prot. n. 6143; (...);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMEC SRL con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone alla ditta richiedente in data 08/06/2018 Prot. Com.le 6143, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMEC SRL con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani n. 2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via R. Tani s.n.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone alla ditta richiedente in data 08/06/2018 Prot. Com.le 6143, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2018-2767 del 01/06/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 08/06/2018 prot. n. 6143.

Con PEC del 28/11/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/20117 del 28/11/18, la Ditta ha presentato ad Arpae una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'eliminazione delle lastre di acciaio inox dall'elenco delle materie prime utilizzate ed il conseguente aggiornamento dei valori limite relativi all'emissione E1 "Macchina per taglio laser", indicati al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopracitata, eliminando i valori limite per gli inquinanti Cromo (VI) e Nichel originati dalla lavorazione del taglio laser effettuata sull'acciaio inox.

Valutato che trattasi di una modifica non sostanziale ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si è ravvisata comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione dalla citata emissione E1 "Macchina per taglio laser" di cui al punto 1. del Paragrafo c. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del valore limite di 1 mg/Nmc per il parametro "Cromo (VI) e i suoi composti come Cr e Nichel e i suoi composti espressi come Ni", in quanto la presenza di tali inquinanti diventa trascurabile dal momento che non verrà più svolta attività di taglio delle lastre di acciaio inox;
- eliminazione delle prescrizioni 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito della eliminazione di cui sopra.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 08/06/2018 prot. n. 6143, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 28/11/2018 PGFC/2018/20117, per il rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione conto terzi di parti e componenti in metallo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – MACCHINA PER TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.